

## Curia arcivescovile di Milano

La Curia è l'insieme degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo residenziale nel governo della Diocesi. Essa non è un collegio, avente come tali diritti e doveri propri, ma una semplice espressione collettiva per indicare l'insieme di tutte quelle persone che collaborano con il vescovo diocesano o lo suppliscono. I membri sono nominati dal Vescovo e sono suoi collaboratori nella fedele esecuzione delle sue direttive. L'istituzione e la forma della Curia ebbe un processo lento nel tempo. Nella Chiesa primitiva il Vescovo aveva come consigliere e aiuto naturale il collegio presbiterale, composto essenzialmente di preti e diaconi. La diffusione della Chiesa comportò un aumento sempre maggiore di compiti e di esigenze, per cui i Vescovi ebbero bisogno di maggiori aiuti. Già nel IV secolo si parla dell'Arcidiacono, al quale erano affidata l'assistenza ai poveri, la distribuzione delle offerte, la direzione dei chierici inferiori col diritto di far loro visita e di correggerli, sottoponendoli, se necessario, ad un vero giudizio. Nel VI secolo, prima in Francia e, in seguito, anche in Germania, in Inghilterra e in Italia, si trovano i primi indizi della divisione delle Diocesi più ampie in zone (arcidiaconie), ciascuna delle quali era posta sotto la giurisdizione di un arcidiacono. In questi secoli, Papi e Concili, a più riprese, richiamarono ai Vescovi il dovere di consultare – dove esisteva – il Capitolo della Cattedrale per la validità o la liceità di alcuni atti. Alla fine del IX secolo il Vescovo rendeva giustizia in Curia la quale era composta dai membri più importanti del Capitolo della Cattedrale (Decano, Arcidiacono, Cancelliere). Secondo alcuni autori l'istituzione del Cancelliere vescovile costituisce un primo tentativo per ridimensionare lo strapotere dell'Arcidiacono, che alle volte diventava un antagonista del Vescovo nell'esercizio della sua potestà quando, ad esempio, alcuni Vescovi, in determinati casi, erano costretti ad accettare Arcidiaconi scelti dal Capitolo della Cattedrale o dal Principe. Per tale ragione Alessandro III (1174-1181) e Innocenzo III (1198-1216) aderirono alla richiesta di alcuni Vescovi di togliere agli Arcidiaconi i loro poteri giurisdizionali. Così già nel XII secolo si parla del Notaio o del Cancelliere per la redazione e la conservazione degli atti. In questo secolo la Cancelleria assume forme concrete, ma solo nel XIII secolo furono emanate norme specifiche per l'istituzione del Cancelliere vescovile e per la determinazione delle sue funzioni come, ad esempio, l'autenticazione pubblica dei documenti ufficiali. Il Concilio Lateranense IV (1215) fece obbligo ai Vescovi di nominare una o due persone incaricate per la legalizzazione degli atti. Tra queste persone emersero a poco a poco il Vicario generale con compiti amministrativi e l'Ufficiale con responsabilità giudiziarie. Il Concilio di Trento sottrasse all'Arcidiacono la giurisdizione di prima istanza nella cause matrimoniali, nei delitti dei chierici e la facoltà di scomunicare. I Giudici e gli Esaminatori sinodali sono una creazione di questo Concilio. Benedetto XV introdusse i Difensori del vincolo con la Costituzione «Dei miseratione» (3 novembre 1741). San Carlo, in un editto del 1572, parla del «Cancelliere della nostra corte Arcivescovile» e in un altro Editto del 13 novembre 1574 accenna al Cancelliere arcivescovile. Della Cancelleria arcivescovile di Milano si parla esplicitamente nel Sinodo XI, tenuto nel 1582. San Carlo diede direttive particolareggiate con istruzioni riguardanti il Vicario generale, i Visitatori, il Cancelliere, la Cancelleria arcivescovile e la riforma del Foro arcivescovile. Il Vicario generale della Diocesi di Milano Nicola Ormaneto godette in modo particolare della fiducia di San Carlo ed ebbe incarichi importanti nel governo della Diocesi. San Carlo, in esecuzione dei decreti tridentini istituì gli Esaminatori, i Giudici ed i Testi sinodali. I documenti ufficiali ecclesiastici, firmati dall'Arcivescovo erano controfirmati dal Cancelliere arcivescovile. Il cardinale Federico Borromeo nel Concilio provinciale VII, convocato nel 1609, dispose che il Cancelliere arcivescovile conservasse accuratamente i documenti dell'Archivio e, riferendosi ad un Decreto di Clemente VIII del 19 marzo 1591, trattasse le questioni controverse, si accenna pure agli Esaminatori sinodali e ai Notai. Nel Sinodo XXII, tenuto nel 1629, si ritorna a parlare della Cancelleria, ma non si parla ancora della Curia. Il primo documento in cui si parla esplicitamente della Curia arcivescovile di Milano è del 23 febbraio 1702 e comprende «Ordini» dati dal cardinale arcivescovo Giuseppe Archinti per la trattazione delle cause civili. Occorre arrivare fino al Sinodo XXXVIII, tenuto dal cardinal Ferrari nel 1902, quindici anni prima della pubblicazione del Codice di diritto Canonico del 1917, per avere delle norme riguardanti la Curia arcivescovile di Milano. Vi

si dice tra l'altro che il capo responsabile della Curia è il Vicario generale, al quale incombe l'obbligo di curare l'osservanza delle norme appositamente emanate. La mole e la varietà dei negozi hanno consigliato l'Arcivescovo di mettere a fianco del Vicario generale uno o due pro-vicari generali, uno dei quali doveva essere considerato Vicario per le religiose. Questo Sinodo già suppone che la Curia arcivescovile di Milano sia composta da più Officiali e Ministri e raccomanda una attenzione particolare per l'Archivio. Fanno parte della Curia arcivescovile di Milano, oltre alla Cancelleria, anche i Tribunali per la disciplina del clero e per le cause matrimoniali e dieci commissioni. Sono considerati Ministri della Curia arcivescovile di Milano gli Esaminatori, i Testi e i Giudici sinodali. Il Concilio provinciale VIII, tenuto nel 1906, tratta della Curia solo in sette costituzioni (cost 313-319) e invita i singoli Vescovi della provincia lombarda a emanare norme per il retto funzionamento della Curia. Secondo il Codice di diritto Canonico del 1917 compongono la Curia il Vicario generale, il Presidente del tribunale ecclesiastico diocesano, il Cancelliere, i Notai, il Promotore di giustizia, il Difensore del vincolo, i Giudici e gli Esaminatori sinodali e pro-sinodali, i Parroci consultori, gli Uditori, i Cursori e gli Apparitori. Il Tribunale ecclesiastico, per sua natura, gode di autonomia organizzativa e operativa per il raggiungimento del fine dell'amministrazione della giustizia e della tutela dei diritti delle persone. Nel Concilio provinciale IX, tenutosi a Milano nel settembre 1934 sotto la presidenza del cardinal Schuster, il primo dopo la pubblicazione del Codice di diritto Canonico, non si tratta esplicitamente della Curia arcivescovile di Milano, ma vi sono solo alcuni riferimenti. In precedenza il cardinale Schuster aveva tenuto il Sinodo XLI (22-23 settembre 1931), nel quale si era trattato ampiamente della Curia arcivescovile di Milano elencando sia membri sia le commissioni di cui era composta. Inoltre nella I appendice vi erano «Norme per le domande e pratiche indirizzate alla Curia». Nel Sinodo XLV si trovano solo due costituzioni riguardanti la Curia arcivescovile di Milano e nella nuova edizione fatta pubblicare dal cardinal Montini non furono fatte aggiunte. Nel Sinodo XLVI, indetto con decreto dell'8 settembre 1966 dal cardinale arcivescovo Giovanni Colombo, le cui Costituzioni furono promulgate il 25 gennaio 1972 ed entrarono in vigore il 21 maggio dello stesso anno, non si rilevano particolari novità a riguardo della Curia arcivescovile di Milano. Lo sviluppo delle esigenze pastorali ha fatto sì che all'interno delle Curie diocesane nascessero nuovi uffici e commissioni. Il Codice di diritto Canonico promulgato nel 1983 tratta della Curia nei cann. 469-494. Conferma che la nomina dei membri della Curia è di competenza del Vescovo diocesano ed introduce alcune novità: il Moderatore, i Vicari episcopali, il Consiglio degli affari economici, il Collegio dei consultori, l'Economo. Attualmente la Curia arcivescovile di Milano «consta degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo nel governo di tutta la Diocesi, cioè nel dirigere l'attività pastorale, nel curare l'amministrazione della Diocesi come pure nell'esercitare la potestà giudiziaria» (can. 469). Scopo della Curia arcivescovile di Milano è: a) studiare tutto quanto concerne la vita e la missione della Chiesa ambrosiana con riferimento alla responsabilità pastorale dell'Arcivescovo; b) consigliare l'Arcivescovo in merito ai diversi ambiti dell'azione pastorale; c) assistere l'Arcivescovo nella sua responsabilità di governo verso la Diocesi: pastorale, amministrativa e giudiziaria, fornendogli gli strumenti necessari per conoscere, valutare, decidere, guidare e verificare; d) sostenere e coordinare l'esecuzione del piano pastorale diocesano e dei programmi pastorali annuali, nonché delle singole iniziative, dando assistenza alle diverse articolazioni della comunità diocesana e promuovendone le attività. Non è di norma compito degli Organismi che compongono la Curia arcivescovile di Milano la diretta gestione delle attività a livello diocesano. Essa è di competenza di altri soggetti che trovano nella Curia arcivescovile di Milano sostegno, assistenza e coordinamento, oltre che riferimento per le autorevoli indicazioni dell'Arcivescovo. Può essere però chiesto agli Organismi della Curia arcivescovile di Milano di avviare particolari iniziative, a titolo sperimentale e di supplenza, in attesa di individuare specifici soggetti che se ne facciano carico, o anche di gestire direttamente, quando fosse opportuno, alcune attività collaterali al proprio ambito di azione, purché ciò non comprometta quanto è loro proprio. Perciò la Curia arcivescovile di Milano essendo uno strumento a servizio della Chiesa ambrosiana e del suo Pastore: a) ha un riferimento autorevole nell'Arcivescovo e nei suoi Vicari, riuniti nel Consiglio Episcopale; b) è attenta all'opera degli organismi diocesani di partecipazione: Consiglio presbiterale, Consiglio pastorale diocesano,

Assemblea dei Decani e collabora con essi; c) è a servizio delle articolazioni e degli enti della Diocesi: Zone pastorali, Decanati, Comunità e Unità pastorali, Parrocchie, Cappellanie, Santuari, Seminario, Istituzioni accademiche, Collegi, Fondazioni e altre realtà organicamente inserite nella Chiesa di Milano; d) a nome dell'Arcivescovo e, in genere, della Chiesa ambrosiana favorisce le relazioni con tutte le realtà ecclesiali presenti in essa, il dialogo con altre Chiese e Comunità ecclesiali e con le Tradizioni religiose, il rapporto rispettoso e costruttivo con i rappresentanti della Società civile e delle Istituzioni. Gli Organismi della Curia arcivescovile di Milano, con le loro articolazioni, mantengono rapporti con analoghe istituzioni costituite a livello regionale (in particolare quelle che fanno riferimento alla Regione ecclesiastica della Lombardia) e nazionale, al fine di favorire l'inserimento e la collaborazione della Chiesa ambrosiana, in tutti gli aspetti della sua missione, con le Diocesi italiane.